

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4679

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(FANFANI)

E DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(FALCUCCI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO E *AD INTERIM*  
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(GORIA)

COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(PALADIN)

---

Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1987, n. 215,  
recante misure urgenti per il personale della scuola

---

*Presentato il 3 giugno 1987*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'esperienza recente ha proposto, con sempre maggiore forza, alcuni problemi di più coerente armonizzazione della vigente normativa riguardante soprattutto il reclutamento del personale della scuola.

Per altro, al fine di evitare che la revisione dell'attuale sistema concorsuale produca nuovi squilibri tra le varie situazioni presenti nella scuola, appare necessario approntare condizioni preliminari il più possibile coerenti con il quadro normativo che si intende definire.

D'altra parte la recente sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 25 novembre 1986, nell'intervenire a favore di alcuni gruppi di insegnanti secondari non di ruolo non adeguatamente considerati dalle leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 16 luglio 1984, n. 326, ha determinato problemi di ulteriore riequilibrio tra varie situazioni di precariato nella scuola; ciò in quanto la sentenza non ha tenuto conto di tutta una serie di norme parallele a quelle dichiarate incostituzionali.

Alla necessaria opera di riequilibrio si dovrà provvedere con un disegno di legge apposito che tenga conto di tutte le situazioni articolate che sono variamente collegate con quelle cui si riferisce la sentenza stessa.

In attesa che si verifichino le condizioni istituzionali per avviare l'iniziativa legislativa, si rende per altro necessario ed urgente un intervento preliminare, coerente con la prospettiva delle soluzioni complessive da adottare per dare piena attuazione a tutte le implicazioni che la sentenza suddetta comporta.

L'intervento immediato intende evitare, con l'urgenza che è posta dall'approssimarsi dell'inizio del nuovo anno scolastico, ogni interruzione della continuità didattica mantenendo in servizio i supplenti che lo hanno prestato nell'anno scolastico in corso (articolo 1).

Contestualmente si provvede a determinare in 25 alunni il numero massimo cui, di norma, va riferita la costituzione delle prime classi delle scuole medie e delle prime e terze classi delle scuole secondarie, nonché delle sezioni della scuola materna (articolo 2).

Altra misura è intesa ad anticipare ed agevolare il conseguimento dell'abilitazione di tutti quegli insegnanti che ne sono tuttora privi, in attesa che il futuro provvedimento legislativo consenta loro l'immissione in ruolo (articolo 3).

Un'ulteriore preoccupazione di cui il decreto proposto vuole farsi interprete è quella di meglio ordinare il flusso temporale degli adempimenti amministrativi attinenti alle procedure concorsuali. Ciò in considerazione anche dell'esigenza di evitare l'aggravio di nuove procedure concorsuali in presenza della situazione di incertezza determinata dalla sentenza della Corte costituzionale e dalla difficile prevedibilità degli effetti che lo sviluppo delle sue implicazioni potrà avere sulle disponibilità d'organico.

Per tali ragioni il presente decreto prevede, all'articolo 4, il rinvio di un anno dell'indizione di nuovi concorsi e, quindi, simmetricamente, la proroga della validità delle graduatorie dei precedenti concorsi per un uguale periodo.

Nella medesima logica complessiva, tesa soprattutto ad assicurare un regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, si colloca l'articolo 5, che proroga la possibilità dei docenti, che svolgono la propria attività contemporaneamente presso i conservatori di musica e presso gli enti lirici, di scegliere il rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attività.

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 giugno 1987, n. 215, recante misure urgenti per il personale della scuola.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 3 giugno 1987, n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 1987.*

### **Misure urgenti per il personale della scuola.**

#### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per il personale della scuola, al fine di consentire gli adempimenti preliminari per l'ordinato svolgimento delle operazioni connesse con l'inizio dell'anno scolastico 1987-1988;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri e per la funzione pubblica;

**EMANA**

il seguente decreto:

#### **ARTICOLO 1.**

1. I docenti della scuola materna, elementare, secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali che hanno prestato servizio in qualità di supplenti annuali nell'anno scolastico 1986-1987 con nomina conferita dal provveditore agli studi e, nei conservatori di musica e nelle accademie, dai direttori hanno titolo ad essere mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1987-1988 qualora risultino inclusi nella relativa graduatoria.

2. La norma di cui al comma 1 si applica anche ai docenti che abbiano prestato servizio con supplenza di durata annuale nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nel medesimo anno scolastico 1986-1987, ovvero, per i Paesi per i quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1986-1987 e siano in servizio alla data del 31 agosto 1987.

3. Il mantenimento in servizio è adottato sui posti comunque disponibili sino al termine dell'anno scolastico per il conferimento delle supplenze annuali, dopo aver proceduto alle nomine dei vinci-

tori dei concorsi espletati e di coloro i quali siano inclusi in graduatorie provinciali ad esaurimento ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, modificata ed integrata dalla legge 16 luglio 1984, n. 326.

4. Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale i docenti interessati sono stati nominati nell'anno scolastico 1986-1987, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento d'orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze annuali.

5. Le norme di cui ai commi 1 e 3 si applicano altresì al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonché al personale non docente statale delle istituzioni scolastiche ed educative, compresi i conservatori di musica e le accademie, in servizio nei periodi indicati nei medesimi commi in qualità di supplenti annuali con nomina conferita dalle competenti autorità scolastiche.

#### ARTICOLO 2.

1. Per l'anno scolastico 1987-1988 le classi iniziali delle scuole medie statali e le prime classi e quelle relative al terzo anno del corso di studi degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado statali, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché le sezioni di scuola materna statale sono costituite di norma con non più di 25 alunni.

2. Le classi successive a quelle indicate nel comma 1 sono determinate in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico precedente.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 non modificano gli organici del personale della scuola determinati alla data del 31 marzo 1987, nonché i provvedimenti connessi.

4. Con apposita ordinanza il Ministro della pubblica istruzione detta le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo, anche per assicurare il funzionamento della scuola dell'obbligo nelle zone particolarmente disagiate.

#### ARTICOLO 3.

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indette sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, rispettivamente, nelle scuole materne e negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica.

2. Per le prove d'esame e per le modalità di svolgimento, nonché per la formazione delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

3. Alle sessioni riservate di cui al comma 1 sono ammessi gli insegnanti non abilitati alla data di entrata in vigore del presente decreto, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano prestato servizio, nell'anno scolastico 1981-1982, quali supplenti con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi;

b) abbiano i requisiti di cui all'articolo 46, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270. Ai soli fini dell'ammissione alle sessioni riservate degli insegnanti che si trovino in possesso dei predetti requisiti, il citato articolo 46 si intende modificato con l'aggiunta agli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 anche dell'anno scolastico 1981-1982 e con la sostituzione del sessennio antecedente al 10 settembre 1981 con il settennio antecedente al 10 settembre 1982;

c) abbiano svolto, negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 o 1981-1982 un anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle scuole materne o secondarie, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ovvero nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero ed abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle medesime scuole ed istituzioni nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982;

d) abbiano prestato servizio non di ruolo nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, con nomina conferita ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, nell'anno scolastico 1981-1982, ovvero, per i Paesi per i quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1981-1982 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1982.

#### ARTICOLO 4.

1. L'indizione dei concorsi di accesso ai ruoli del personale statale direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è rinviata di un anno rispetto alla loro scadenza biennale.

2. La validità delle graduatorie dei concorsi già espletati, immediatamente antecedenti a quelli per i quali è rinviata l'indizione, è prorogata di un anno.

3. È ugualmente prorogata di un anno la validità delle graduatorie qualora i concorsi successivi siano stati già indetti ma non ultimati con l'approvazione delle graduatorie.

4. Per i concorsi direttivi può non darsi luogo al rinvio di cui al comma 1 qualora le graduatorie dei corrispondenti concorsi immediatamente antecedenti siano esaurite.

## ARTICOLO 5.

1. Il termine previsto dall'articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per l'esercizio dell'opzione rispetto alle attività presso gli enti lirici o istituzioni di produzione musicale, è ulteriormente prorogato sino al termine dell'anno scolastico 1987-1988.

## ARTICOLO 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 141 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 282 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro e fondo per la promozione del lavoro giovanile nel Mezzogiorno ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ARTICOLO 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1987.

COSSIGA

FANFANI — FALCUCCI — GORIA —  
ANDREOTTI — PALADIN.

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.